



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2903/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3267/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3267/TFNSVE/2025-2026, 3267 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO (matricola 676164) contro la società ACCADEMIA PBC GERA D'ADDA (matricola 962958), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BOTTINELLI ANDREA (matricola 5662859), BOUANI SAID (matricola 2317219), FERRARI ALEX (matricola 6676451), GRUDA FATJON (matricola 2291158) e PAPINI ANDREA (matricola 2286640),

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BOTTINELLI ANDREA (matricola 5662859), BOUANI SAID (matricola 231729), FERRARI ALEX (matricola 6676451), GRUDA FATJON (matricola 2291158), PAPINI ANDREA (matricola 2286640).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore Andrea Bottinelli in € 103 (centotre/00); per il calciatore Said Bouani n € 240 (duecentoquaranta/00); per il calciatore Alex Ferrari in € 30 (trenta/00) ; per il calciatore Fatjon Gruda in € 270 (duecentosettanta/00); per il calciatore Andrea Papini in € 30 (trenta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ACCADEMIA PBC GERA D'ADDA per i calciatori Andrea Bottinelli, Said Bouani, Alex Ferrari, Fatjon Gruda e Andrea Papini alla corresponsione dei premi di formazione tecnica nella misura complessiva di € 673,00 (seicentosettantatre/00), in favore della società A.S.D. A.C.O.S. TREVIGLIO CALCIO.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai